



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

Ordinanze del Sindaco

N. 3 del 02-02-2024

Oggetto: Sa Carrela 'e nanti 2024 - divieto di introduzione di qualsiasi oggetto atto a offendere o recare disturbo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il Sindaco

Premesso che nelle giornate del 4, 11, 12 e 13 febbraio 2024 si terrà la tradizionale manifestazione equestre del carnevale lussurgese "Sa Carrela 'e nanti" nel centro storico del paese;

Considerato che tale evento richiama un notevole afflusso di spettatori;

Evidenziata la necessità di adottare tutte le misure ed accorgimenti necessari a garantire l'assoluta incolumità del pubblico, spettatori e cavalieri partecipanti;

Richiamata la nota prot. n. 13212/2017/A1 del 26 giugno 2017 della Prefettura UTG di Oristano inerente il tema della salvaguardia dell'incolumità delle persone, la quale dispone le attività e le prescrizioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all'emanazione di ulteriore apposito provvedimento al fine di garantire la sicurezza delle persone, vietando l'introduzione nell'area della manifestazione di coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati e che possano costituire pericolo per l'incolumità del pubblico e/o degli operatori, arrecare anche potenzialmente disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare della manifestazione;

Visto l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), e successive modificazioni e integrazioni che attribuisce al Sindaco poteri di Ordinanza, anche extra ordine, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana, ed in particolare il comma 4bis dell'art. 54 del TUEL che dopo la modifica apportata dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017 prevede che "... omissis ... I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 [dell'art. 54 TUEL] concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti ...";

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana, nel rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nei giorni 4, 11, 12 e 13 febbraio 2024 dalle ore 8:00 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo, quanto segue:

- è vietata nell'area della manifestazione l'introduzione di coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati e che possano costituire pericolo per l'incolumità del pubblico e/o degli operatori, arrecare anche potenzialmente disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare della medesima;
- è fatto obbligo ai soggetti titolari di attività di produzione degli strumenti da punta e da taglio, di esporre gli stessi all'interno di apposite bacheche adeguatamente vigilate, e di vendere i medesimi in confezione chiuse, dando formale ed esplicita avvertenza agli acquirenti che l'introduzione dei medesimi negli ambienti della manifestazione integra il reato di cui all'art. 4 della Legge 110/1975.

DISPONE

L'adozione del presente provvedimento è resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito istituzionale del Comune.

I contravventori alla presente Ordinanza verranno sanzionati in base alla normativa vigente.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
- o, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971;
- e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DEMANDA

Agli addetti ai Servizi di Polizia Locale e a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione, ciascuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza ad avvenuta pubblicazione viene trasmessa per gli adempimenti conseguenti a:

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Stazione Carabinieri di Santu Lussurgiu;
- Prefettura di Oristano;
- Questura di Oristano;
- Associazione Cavalieri Sa Carrela 'e nanti;
- Compagnia Barracellare di Santu Lussurgiu;
- Associazione di Protezione Civile Santu Lussurgiu ODV.

Santu Lussurgiu, 02-02-2024

Sindaco
Dott. Diego Loi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)